

SCRITTURA PRIVATA CIG Z752D212E0

Sidra PROTOCOLLO GENERALE	
26	GIU. 2020
PROT. N.	22293


Con la presente scrittura ,

Tra

la **SIDRA SPA**, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 -  
P.Iva. 03291390874, in persona del Prof. Fabio Fatuzzo, Presidente e  
legale rappresentante *pro-tempore* e, di seguito, denominata sempli-  
cemente "Sidra"

e

**l'Avv. SEBASTIANO SEVILUCA SCROFANI**, C.F. SCRSST78E16C351F,  
con studio in Catania, V.le Vittorio Veneto n. 14, P.Iva 05196840879,  
di seguito denominati "Professionista"

VISTO il procedimento d'urgenza iscritto 











CONSIDERATE le complesse questioni giuridiche derivanti dalla appli-  
cazione delle clausole contrattuali e delle obbligazioni e dagli impegni  
ivi assunti;

ATTESO che, per le motivazioni come sopra rappresentate, si rende  
necessario affidare l'incarico della difesa a professionista sopra cita-  
to;

PRESO ATTO che il Professionista dichiara di essere in possesso di  
idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile contro i rischi



professionali;

**RICHIAMATO** il "Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi

chi" approvato dal C.d.A. della Sidra in data 26/05/2017;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) *Premesse* - La premesse di cui in epigrafe costituiscono parte integrante ed inscindibile della presente scrittura.

Art.2) *Oggetto* - La Sidra conferisce al professionista l'incarico di assistenza, rappresentanza e difesa nel procedimento d'urgenza iscritto



A tal fine la Sidra ha fornito al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art.2) *Accettazione* - Il professionista dichiara ed accetta l'incarico di patrocinio legale di cui alla presente scrittura ai patti ed alle condizioni di cui *infra*.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione della attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

Art.3) *Incompatibilità* - Il professionista incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato

in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, Sidra è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il professionista si impegna a comunicare tempestivamente alla Sidra l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art.4) *Modalità* - La prestazione dovrà essere resa personalmente e con diligenza; il professionista potrà avvalersi di collaboratori di studio secondo le disposizioni previste dal Regolamento aziendale approvato dal CDA in data 26/05/2017.

Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista o i loro collaboratori entrino in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata la divulgazione con qualsiasi forma e mezzo. Il professionista, oltre a svolgere le prestazioni attinenti al mandato di patrocinio legale, si impegna, altresì, a svolgere le seguenti attività: relazionare, preliminarmente, sul valore e stato della controversia configurando altresì l'eventuale livello di rischio secondo le indicazioni del principio contabile OIC 31 - passività probabile, possibile e remota e ciò ai fini degli opportuni adempimenti previsionali e contabili; rendere tempestivamente edotti gli organi della società ed i funzionari incaricati, mediante comunica-



zioni all'indirizzo pec della società sidraspa@postacert.vodafone.it,

dello stato e corso dell'iter procedimentale instauratosi; fornire, sen-

za alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da

riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta

giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte della Società; predi-

sporre eventuale atto di transazione della vertenza motivatamente

proposta e vantaggiosa per la Società. Qualora richiesto, a fini di

chiarimenti, il professionista assicura la propria presenza presso gli

uffici amministrativi della Società per il tempo ragionevolmente utile

all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assi-

stenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a

compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, sal-

vo il rimborso delle spese documentate.

Il professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massi-  
ma celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale.

In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente

soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della Società, ivi

comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottempe-

ranza alle pronunce giurisdizionali (a titolo esemplificativo, verifica

conteggi imposta di registro atti giudiziari) e prevenire pregiudizi

per la Sidra.

Art.5) Durata - Il presente contratto avrà durata temporale stretta-

mente necessaria alla durata del procedimento giudiziale, nonché

l'eventuale fase del recupero delle spese legali.

Art.6) Compenso - Il compenso per l'attività svolta (oltre IVA e CPA) è

determinato secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/14 (e dai successivi provvedimenti ministeriali che dovessero sostituire il predetto decreto) rispetto al valore indeterminabile della controversia - complessità media, in relazione alle varie fasi del giudizio che concretamente saranno eseguite, fatta eccezione per la fase decisionale. Qualora il valore della controversia dovesse aumentare, anche per effetto di eventuali domande riconvenzionali, interventi in causa di terzi, riunione di procedimenti e/o per altre cause, il compenso concordato non sarà soggetto di rideterminazione, fatta salva la facoltà di recesso da parte degli avvocati ed il diritto al compenso pattuito per l'attività fino a quel momento espletata. La diminuzione del valore dichiarato, anche in ipotesi di transazione, comporterà la rideterminazione del compenso in base a tale variazione. In caso di liquidazione giudiziale di spese legali in favore della Sidra ed a carico della controparte, in misura superiore al compenso come sopra pattuito, il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista. Le parti concordemente convengono che le somme sopraindicate per le attività giudiziali devono intendersi comprensive di ogni ragione di credito del professionista, ogni altra spesa (contributo unificato, bolli, spese di consulenza tecnica di ufficio o di parte, imposta di registro, oblazione ecc.) sarà a carico della Sidra e dallo stesso corrisposta direttamente o anticipata al professionista a semplice sua richiesta e, comunque, entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della richiesta scritta. Se nell'esecuzione dell'incarico emergerà la necessità di nominare consulenti tecnici di parte o di

uno specialista, il professionista avrà cura di comunicare tempestivamente tale circostanza, dovendo questa società provvedere alla sua nomina. Il compenso verrà corrisposto previa presentazione di fattura ed accertata regolarità contributiva del professionista, entro 30 giorni data fattura fine mese. La fattura dovrà indicare il CIG di cui in \_\_\_\_\_ epigrafe.

Art.7) Tracciabilità flussi finanziari - Il professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2016 ss.mm.ii. al presente incarico con comunicazione agli uffici finanziari della società del conto corrente dedicato per i relativi pagamenti.

Art.8) Risoluzione - Il contratto potrà essere risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione e/o per grave inadempienza contrattuale del Professionista e/o per forza maggiore.



Art.9) Privacy - Il professionista, ai fini applicativi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati laddove non incompatibile con le norme di rilevanza comunitaria, dichiara di aver preso atto delle disposizioni normative relative alla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati stessi conferiti per la stipula e di quelli necessari per l'esecuzione del presente contratto; si impegna affinché i dati personali ed aziendali trasmessi vengano trattati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto e nel rispetto degli obblighi specifici previsti dalla normativa per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196). Il professionista è obbligato ad assicurare la tutela di dette informazio-

			ni in modo che le stesse non possano venire a conoscenza di terzi
			anche accidentalmente in virtù del Regolamento UE 679/2016 e del-
	la	Legge	196/2003
			ss.mm.ii.
			Il professionista ha preso conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e
			dell'art.13 D.lgs. 196/13, dell'informativa sul trattamento di dati
			personali e di quelli suscettibili di pubblicazione on-line, dando for-
			male consenso al trattamento dei predetti.
			Art.10) Modello 231 - i professionisti sono a conoscenza che SIDRA
			SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e
			Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 con relativo Sistema Disciplinare,
			un proprio Codice Etico e di Comportamento, il Piano Triennale Pre-
			venzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrità
			e, pertanto: dichiara di aver letto e compreso i succitati documenti; si
			impegna a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e
			prescrizioni contenute nei succitati documenti e a non esporre Sidra
			SpA al rischio di applicazione delle relative sanzioni; si obbliga a ri-
			spettare, e a far rispettare dal proprio personale apicale e sottoposto
			nonché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei succitati
			provvedimenti astenendosi da qualsiasi azione e comportamento con-
			trari agli stessi; sono a conoscenza ed accettano che la violazione dei
			principi, delle regole e dei protocolli, previsti nei succitati documenti
			rappresenta grave inadempimento contrattuale e legittimerà Sidra
			SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e
			per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarci-
			mento dei danni.
			7

Art.11) Foro competente - Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere per l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono la competenza territoriale del Foro di Catania.

Art.12) Registrazione - La presente convenzione viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R.n.131/86.

Art.13) Rinvio - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa esplicito alle disposizione del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), ed alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

IL PROFESSIONISTA  LA SIDRA S.P.A.  
(AVV. SEBASTIANO SEVILUCA SCROFANI) (PROF. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti:

Art.8) Risoluzione; Art.9) Privacy Art. 10) Modello 231; Art.11) Foro competente

IL PROFESSIONISTA LA SIDRA S.P.A.  
(AVV. SEBASTIANO SEVILUCA SCROFANI) (PROF. 